



**REGIONE LIGURIA**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Ordinanza numero 8/2020**

**Oggetto:** Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19”;
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTI inoltre :

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020, ad oggetto “Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, fornendo ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie, stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);
- la nota circolare della Vice Direzione Ambiente regionale, prot n. PG/2020/74893 del 26 febbraio 2020, a fini cautelativi, ha esteso ai Comuni nel cui territorio sono collocate strutture pubbliche o private e private abitazioni che ospitano persone in permanenza domiciliare fiduciaria, l’obbligo di individuare, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica, un’azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003, la quale dovrà provvedere alle operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. 254/2003;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile del 5 marzo 2020, riscontrando un quesito di ANCI, rappresenta che le modalità di permanenza domiciliare sono disciplinate dall’art.2 del DPCM del 4 marzo 2020, che pone in capo all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati;
- la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020, ad oggetto: “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS Cov 2 in isolamento domiciliare” ove si precisa che “i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n.254/2003.” Tuttavia la medesima Circolare, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l’assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale.

RILEVATO CHE:

- a seguito di una ricognizione effettuata dalla Regione Liguria, con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile e delle Prefetture sul territorio ligure risultano, alla data del 16 marzo 2020, Persone in sorveglianza attiva: 1635
  - Asl1 = 282
  - Asl2 = 316
  - Asl3 = 273
  - Asl4 = 358



- Asl5 = 406
- non sono presenti sul territorio impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia e l'impianto di produzione CDR/CSS, sito in loc. Saliceti, comune di Vezzano Ligure, non è risulta in oggi autorizzato alla ricezione di rifiuti sanitari a rischio infettivo;

CONSIDERATO CHE :

l'applicazione delle modalità gestionali raccomandate dall'ISS con la citata nota del 12.3.2020 nel territorio ligure, ove non sono presenti impianti di incenerimento, ed il rifiuto indifferenziato viene sottoposto a trattamento, con tritovagliatura dei sacchi presso impianti nell'ambito della regione o fuori regione prima dello smaltimento in discarica, richiede la predisposizione di adeguate misure circa la fase dello smaltimento del rifiuto raccolto presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria.

RITENUTO opportuno stabilire quali procedure ordinarie per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus COVID 19 ovvero sottoposti alla misura della quarantena , come individuati dalle Autorità sanitarie, le modalità relative a raccolta, gestione e smaltimento previste per i rifiuti a rischio infettivo (CER 180103\*) prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie, ed, in particolare, le misure di cui agli articoli 8 e 10 del Dpr n.254/2003, a cura di Impresa abilitata al trasporto di tale tipologia di rifiuti individuata dal Comune anche tramite il Soggetto Gestore del servizio di igiene ambientale;

RITENUTO inoltre di stabilire che, nei casi in cui il Comune, a fronte di documentate esigenze logistiche o di servizio, determini di seguire le modalità indicate dalla Circolare ISS (pag.3 secondo capoverso), deve essere comunque garantito l'incenerimento dei rifiuti in oggetto, evitando fin dalla fase di raccolta la commistione di tali rifiuti con il rifiuto urbano indifferenziato.

RITENUTO di stabilire in Allegato 1 le principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus COVID 19 ovvero sottoposti ad isolamento o quarantena obbligatoria;

RITENUTO di stabilire in quattro mesi la durata delle misure oggetto della presente Ordinanza, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale

Sentite le Province liguri e la Città Metropolitana di Genova;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

- 1) di stabilire quali procedure ordinarie per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus COVID 19 ovvero sottoposti alla misura della quarantena , come individuati dalle Autorità sanitarie, le modalità relative a raccolta, gestione e smaltimento previste per i rifiuti a rischio infettivo (CER 180103\*) prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie, ed, in particolare, le misure di cui agli articoli 8 e 10 del Dpr n.254/2003, a cura di Impresa abilitata al trasporto di tale tipologia di rifiuti individuata dal Comune anche tramite il Soggetto Gestore del servizio di igiene ambientale;
- 2) di stabilire che, nei casi in cui il Comune, a fronte di documentate esigenze logistiche o di servizio, determini di seguire le modalità indicate dalla Circolare ISS (pag.3 secondo capoverso), deve essere comunque garantito l'incenerimento dei rifiuti in oggetto,

evitando fin dalla fase di raccolta la commistione di tali rifiuti con il rifiuto urbano indifferenziato.

- 3) di approvare in Allegato 1 le principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 art 1 c).
- 4) di stabilire in quattro mesi la durata delle misure oggetto della presente Ordinanza, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

#### MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Arpal

Ad Alisa

Alle Aziende Sanitarie liguri

Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, li 18 Marzo 2020

  
GIOVANNI TOTI



## **Allegato 1**

### ***Principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus ovvero sottoposti ad isolamento o quarantena obbligatoria.***

Le disposizioni seguenti riguardano modalità di conferimento, raccolta trasporto e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone sottoposte nei comuni della Liguria alle misure di quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020. La validità delle disposizioni è estesa al periodo di vigenza semestrale dell'Ordinanza con cui vengono approvate.

#### **Individuazione casi**

La ASL segnala il provvedimento relativo al caso sottoposto a quarantena al Comune interessato.

Indicando i dati riportati nell'allegato schema di comunicazione;

#### **Gestione rifiuti**

Il Comune anche tramite il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC individua Impresa abilitata al trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo che possa svolgere il servizio per le esigenze rappresentate.

I rifiuti sono gestiti in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 8 e 10 del DPR n.254/2003 e sono classificati con codice EER 180103\*

I dati dei soggetti segnalati dalle ASL ai Comuni nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso in cui il Comune abbia determinato di adottare le procedure alternative previste dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020 (pag. 3 secondo capoverso) ritenute sufficientemente protettive per la tutela della salute della popolazione e degli operatori dell'igiene ambientale (cd. doppio sacco):

- i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata;
- i rifiuti dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico;
- in nessun caso i rifiuti dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento preliminare al conferimento in discarica, né direttamente ad impianti di discarica;
- i rifiuti dovranno essere avviati ad incenerimento senza alcun trattamento intermedio, fatta salva la possibilità di stoccaggio presso un contenitore scarrabile in area presidiata nella disponibilità del gestore del servizio di igiene ambientale;
- i rifiuti saranno classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01).

I rifiuti consistenti nei DPI usati da personale che opera nell'ambito dei servizi cimiteriali laddove siano pervenuti feretri di persone defunte in conseguenza del COVID 19 dovranno essere sottoposti alle medesime procedure sopra richiamate.

In ogni caso il Comune provvederà ad una contabilizzazione distinta degli oneri per la raccolta e smaltimento dei rifiuti oggetto della presente Ordinanza.

Il soggetto gestore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020 per quanto attiene alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.

